



Associazione di volontariato
per l'impegno civile, culturale e l'Ambiente
-ONLUS-
Castrocaro Terme e Terra del Sole

VERBALE

Assemblea Straordinaria 2019

in seconda convocazione, presso la sede di Via Battanini n.13, del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, il
19 gennaio 2019, con inizio alle ore 21:00, si svolge l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione CIVIS,
secondo il seguente **Ordine del Giorno** :

- 1- relazione del Presidente;
- 2- modifica della denominazione dell'associazione, aggiunta acronimo ODV;
- 3- modifiche statutarie per Dgls 3 luglio 2017, n.117;
- 4- varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione Corrado Metri che dichiara valida l'assemblea, con la presenza del numero di soci atto ad approvare la proposta di modifiche statutarie richieste dal Dgls 3 luglio 2017, n.117, vedi anche art. 101 dello stesso.

Il Presidente argomenta la necessità di una modifica della denominazione dell'associazione, per adeguarla all'art.31 c.3, del Dgls 3 luglio 2017, n.117, aggiungendo l'acronimo ODV al nome attuale, che diventerà così "CIVIS ODV", avendo la nostra associazione tutte le caratteristiche e i requisiti di Organizzazione di Volontariato; l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente elenca ed argomenta le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento al Dgls 117/2017 sopra citato e all'aggiunta alle attività dell'associazione della 'tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281', come da nuovo testo dello Statuto allegato al presente verbale; l'assemblea approva all'unanimità.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea si chiude alle ore 22:43

Il Segretario dell'Assemblea
Iris Lolli

Il Presidente dell'Assemblea
Corrado Metri

Registrato a Forlì il
di n. 167/3

25 GEN 2019



L'ADDETTO AL SERVIZIO



Organizzazione Di Volontariato

CIVIS ODV

STATUTO



Art. 1 (Denominazione e sede)

- 1) E' costituita l'Associazione denominata CIVIS ODV, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore con sede nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in via FAVELLI n° 4.
- 2) L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente collegate.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata, fino ad eventuale decisione dell'Assemblea.

Art. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità)

- 1) L'Associazione si prefigge di operare nei seguenti settori :
 - a) tutela, valorizzazione e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
 - b) tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
 - c) tutela dei diritti civili;
 - d) promozione della cultura e dell'arte;
 - e) attività educative e formative;
 - f) disponibilità per interventi e attività di protezione civile.

Art. 6 (Attività e strumenti)

- 1) Per lo sviluppo delle sue finalità statutarie, l'Associazione può :
 - a) svolgere qualunque attività, consentita dalla normativa vigente, finalizzata alla realizzazione degli scopi statutari;
 - b) programmare, promuovere, realizzare o partecipare a studi, dibattiti, eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione o sostentamento dell'associazione;
 - c) assumere qualsiasi iniziativa idonea alla formazione, specializzazione ed aggiornamento dei propri iscritti.
- 2) L'Associazione, al suo interno, potrà articolarsi in gruppi specializzati, in base alle attitudini dei partecipanti ed in ordine alle finalità statutarie.
- 3) L'Associazione intende cercare ogni forma di collaborazione intellettuale ed operativa con tutte le associazioni di volontariato, culturali e di ogni altra natura, sia a livello locale che a livello territorialmente superiore.

Art. 7 (Associati)

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto, in regola col versamento della quota associativa.
- 3) L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile.

Art.8 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Sulle domande si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
- 3) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
- 5) Il recesso può essere esplicito se il socio comunica in forma scritta la volontà di recedere o implicito se il socio non versa la quota associativa per 1 (un) anno.
- 6) L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo per :
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e l'armonia degli associati;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di ricorso.
- 8) Il socio escluso ha diritto di ricorrere all'Assemblea dell'Associazione.
- 9) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative.

Art. 9 (Doveri e diritti degli associati)

- 1) I soci prestano la loro opera gratuitamente.
 - 2) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, preventivamente approvate dal Consiglio direttivo;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola col tesseramento. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- e il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 10 (Organi interni)

- 1) Sono organi dell'Associazione :
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio direttivo.
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito; possono essere rimborsate le spese sostenute solo se strettamente legate all'attività dell'associazione, rigorosamente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio direttivo.

Art.11 (Assemblea)

- 1) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
- 2) Ogni associato ha diritto di parola, ha diritto di voto attivo se ha compiuto i 16 anni; solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto passivo; non è previsto alcun tipo di delega. Inoltre il diritto di voto attivo e passivo si applica ai soci in regola col pagamento della quota associativa.
- 3) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 4) L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i termini previsti dalla normativa corrente, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 6) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria vengono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio direttivo o, in assenza di tutti i precedenti, dall'associato più anziano presente.
- 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario di prima e seconda convocazione. In difetto di tempi e di formalità di convocazione, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutti i soci; solo in casi eccezionali e con l'approvazione unanime del Consiglio direttivo è possibile ridurre la convocazione a tre giorni.
- 8) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. La seconda convocazione non può essere effettuata a meno di ventiquattro ore dalla prima e l'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 9) L'Assemblea straordinaria è sempre e comunque valida con la presenza dei due terzi degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 12 (Consiglio direttivo)

- 1) Il Consiglio direttivo è composto, oltre che Presidente dell'Associazione, da un minimo di due a un massimo di sei componenti, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
- 2) Il numero dei componenti viene stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla loro elezione e non è consentita la presenza nel Consiglio di componenti di diritto, devono essere eletti.
- 3) Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 4) Il Consiglio nomina al suo interno un Vice-Presidente, può inoltre nominare un Segretario ed un Amministratore, con ruoli tecnici, le due mansioni possono essere affidate alla stessa persona. Al Segretario vengono delegati i compiti organizzativi e burocratici. All'Amministratore viene affidata la tenuta dei libri contabili, per la correttezza dei quali assume la responsabilità, mentre le decisioni economiche spettano al Consiglio.
- 5) Nel caso in cui decada un suo componente, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
- 6) Il Consiglio si scioglie anticipatamente a seguito delle dimissioni del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti oppure quando venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei membri originari eletti dall'Assemblea.
- 7) In caso di scioglimento anticipato i componenti del Consiglio rimasti restano in carica fino alla successiva Assemblea, da convocarsi immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni di scioglimento.
- 8) Con il Consiglio decade anche il Presidente.
- 9) Al Consiglio direttivo spetta di :
 - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - d) compiere tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione, provvedendo agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
- 10)** Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.
- 11)** Il Consiglio è convocato almeno una volta al mese, con esclusione di agosto, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando la maggioranza dei suoi componenti ne faccia richiesta; assume le deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; il voto del Presidente ha lo stesso peso degli altri componenti del Consiglio.
- 12)** Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio vengono definite dal regolamento interno approvato dall'Assemblea. Alle sedute del Consiglio possono partecipare anche soci esterni al Consiglio, su decisione del Consiglio stesso.
- 13)** I verbali delle sedute di Consiglio, redatti dal Segretario o da un sostituto, vengono sottoscritti dal redattore e da chi ha presieduto l'adunanza e conservati agli atti.
- 14)** Il Consiglio direttivo risponde agli associati dell'amministrazione e della gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 13 (Presidente)

- 1)** Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci; resta in carica tre anni.
- 2)** Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; in caso di sua assenza le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, al consigliere più anziano del Consiglio direttivo.
- 3)** Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14 (Risorse economiche)

- 1)** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
- a) quote associative, annualmente determinate dall'Assemblea;
 - b) contributi degli aderenti e di privati;
 - c) contributi pubblici o privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi da convenzioni;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 18 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 21 (Responsabilità ed assicurazioni aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 23 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 24 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.